

quasi, in quanto che dalla locuzione da essa usata non si farebbe cenno degli opifici da costruirsi. Però io credo che v'è un mezzo semplicissimo d'uscire da questa discussione, e sarebbe di sopprimere l'intero alinea dell'articolo 11 e aggiungere all'articolo 28 le parole:

“ Il prezzo dell'affitto in danaro dell'acqua o della sua forza motrice, di cui potrà disporre la società, „ ecc.

Così è provvisto a tutto, e la società non può più far prezzi a suo capriccio; e nello stesso modo che il Governo può esercitare la sua benefica intromissione tra la speculazione della società e il vantaggio dei consumatori, così potrà fidare nella giusta sua influenza anche per la forza motrice.

Io prego la Camera di riflettere se, aggiungendo le parole: “ E della forza motrice, „ nell'articolo 28, non sia provvisto anche per tutti gli opifici.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Cavallini.

CAVALLINI. L'onorevole Ara ha esordito elevando il dubbio che la disposizione dell'articolo 28 non fosse applicabile agli opifici esistenti.

Confesso il vero, mi scusi l'onorevole mio amico Ara, questa sua osservazione mi ha destata non poca meraviglia. . .

ARA. Domando la parola.

CAVALLINI. . . . perchè dal punto in cui nell'articolo 11 è detto che la società dovrà rispettare le *concessioni in corso*, egli è evidente che esse sono quelle che esistono attualmente. Ora, se esistono attualmente, egli è evidente che la disposizione dell'articolo 28, il quale si riferisce all'articolo 11, colpisce gli opifici già esistenti.

Del resto bisogna che ci intendiamo chiaro. O parliamo di contratti, i quali esistono e sono già in corso, oppure di contratti avvenire. Quanto ai contratti in corso, è detto espressamente all'articolo 11, che essi sono conservati e che dovranno essere rispettati dalla società concessionaria; o parliamo di contratti a stipularsi in avvenire, e l'articolo 28 stabilisce che il prezzo di queste concessioni dovrà essere determinato dal Governo, sentita la società. Dunque riguardo ai contratti non vi può essere dubbio alcuno.

Oppure parliamo di privilegi e la Commissione dichiara altamente che di privilegi non vuole accordarne ad alcuno. Tutti devono essere trattati colla stessa misura, e la concorrenza deve esser libera per tutti.

La Commissione non volle in questa materia scostarsi dai veri principii, e non v'ha ragione alcuna per concedere l'acqua ad un prezzo maggiore a questo proprietario e minore a quell'altro.

Si aggiunga che lo Stato si assume un peso non lieve, quale è quello della garanzia del 6 per cento su 80 milioni, e che perciò il Governo ha il diritto ed il dovere di trarre dai canali demaniali il maggior frutto possibile, ben inteso in limiti equi e giusti, conciliando l'interesse dello Stato con quello dell'agricoltura.

In ultimo l'onorevole Ara soggiungeva: ma i salti di acqua alla fine dei conti nulla rendono, perchè l'acqua che dall'opificio decade nel canale è raccolta di nuovo a beneficio della società.

Quest'osservazione cade da sè. Infatti, se tale ragione sussistesse, ne verrebbe per necessaria conseguenza che i salti d'acqua dovrebbero concedersi gratuitamente perchè lo Stato non ne risentirebbe pregiudicio. Se poi l'onorevole Ara intende parlare di quelle concessioni le quali sono perpetue, o in altri termini, che danno un diritto assoluto e perpetuo al concessionario, è cosa evidente che nello stesso modo in cui la società dee rispettare i contratti temporari in corso dee pur rispettare i contratti in corso i quali abbiano un diritto perpetuo. Mi pare quindi che per nessun verso l'emendamento dell'onorevole Ara possa dalla Camera venire approvato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Valerio.

VALEBIO. Preferirei cedere il mio turno all'onorevole Ara, perchè parlo precisamente nel senso dell'onorevole Cavallini.

ARA. Dirò poche parole, parendomi di non esser stato inteso. Se però l'onorevole Susani vuol parlar prima, parlerò dopo.

SUSANI. Desiderava semplicemente di far osservare a proposito della questione sollevata dall'onorevole Ara che se mai il prezzo il quale fosse attribuito all'acqua adoperata per altri usi che non siano quelli di forza motrice avesse da rendere possibile la sostituzione d'un'altra forza, per esempio, del vapore, me ne congratulerei assai, imperocchè ciò vorrebbe dire che il valore di quell'acqua essendo grandemente cresciuto, il beneficio che ne deriverebbe al paese sotto la forma della irrigazione sarebbe pure accresciuto.

Quindi prego la Camera a mantenere la redazione proposta dalla Commissione ed appoggiata dal Ministero; imperocchè è quella che meglio risponde ai veri interessi del paese; operando altrimenti, la Camera andrebbe contro quei principii di libertà commerciale che informano la nuova legislazione italiana.

ARA. Mi pare che gli onorevoli miei amici Marchetti e Cavallini non abbiano ben compreso il senso della mia proposta; perocchè essi dicono che la mia proposta trova sfogo nell'articolo 28. L'articolo 28 provvede per gli opifici non ancora costrutti; quando si tratta di domandare l'ammontare di un corrispettivo, in allora si deve fissare d'accordo tra il Governo e la società; ma quando si tratta di opifici già costrutti, per cui vi sia un corrispettivo già pagato, l'articolo 11, che veniva da me riprodotto, domandava che vi fosse la concessione agli stessi prezzi, non era più il caso di una nuova concessione ad un nuovo prezzo.

Le osservazioni ultime però degli onorevoli Cavallini e Susani mi fanno un certo senso. Essi dicono: il deputato Ara, nel propugnare la rinnovazione delle convenzioni a favore dei concessionari degli antichi opifici al prezzo sin qui pagato, vuole che i medesimi sieno privilegiati a fronte degli altri che intendano di fare altri stabilimenti industriali.

Essendo io seguace, anzi fautore del libero commercio, non posso a meno di cedere ad una tale osservazione,